

n. XXX/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XXX/2022 RG Lav.** promossa da:

XXXX XXXXX, con gli avv.ti Ganci, Rosa, Miceli, Rinaldi e Maniscalco

ricorrente

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, con la dott.ssa **XXXXXX**

resistente



Premesso che:

- nell'a.s. 2017-2018 la ricorrente ha svolto servizio a tempo determinato come docente alle dipendenze del Ministero resistente in forza di diversi incarichi di supplenza;
- ella domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire in relazione al predetto servizio la retribuzione professionale docenti (semplificativamente indicata anche con l'acronimo RPD) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001;
- trattasi di un compenso corrisposto dal Ministero, sino a oggi, esclusivamente al personale di ruolo ovvero titolare di contratto a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno);
- il Ministero domanda il rigetto del ricorso;

rilevato che:

- la ricorrente sostiene l'illegittimità della condotta della controparte in ragione della sostanziale equivalenza qualitativa dei compiti a lei assegnati e svolti rispetto a quelli dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali, e quindi la radicale assenza di giustificazioni rispetto alla diversità del trattamento retributivo;
- sulla questione della natura della retribuzione professionale docenti e della riconducibilità della tutela richiesta alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE invocata dal ricorrente è intervenuta la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 20015 del 2018 ha così statuito: *“l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo*



determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »»;

- va a questo punto considerato che le mansioni svolte dalla ricorrente, e più in generale dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono differire dal punto di vista qualitativo da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giugno o al 31 agosto;
- il principio di non discriminazione sancito dalla richiamata clausola 4 deve pertanto *“guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”*;
- sulla base di tale presupposto la Corte di Cassazione ha quindi stabilito la necessità di ritenere *“che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”*, giacché *“una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è*



incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»»;

- *la domanda va pertanto accolta, in quanto “l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente e d educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”;*
- *ciò chiarito con riguardo all’an, deve ritenersi corretto l’importo di euro 954,66 calcolato da parte ricorrente in applicazione del CCNL di riferimento, rispetto al quale parte resistente non ha mosso alcuna specifica contestazione;*
- *ogni ulteriore questione è assorbita;*
- *le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore degli antistatari.*

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:

- *accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento della voce retributiva rivendicata;*
- *condanna conseguentemente il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 954,66 oltre accessori di legge;*



- condanna altresì il Ministero alla rifusione in favore della ricorrente delle spese, che liquida in complessivi € 500,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Vicenza, 09/03/2023.

Il Giudice
dott.ssa XXXX XXXX

